



NOTE TECNICHE DI ASSOFERTILIZZANTI

ALLEGATO I – Categorie Funzionali del Prodotto (PFC)

PFC 1 (A) – Concime organico

- ✓ **punto 1** - nel testo occorre esplicitare che il Carbonio è organico; si tratta di un refuso del testo. Inoltre è necessario preservare le modalità di impiego di alcune matrici organiche (quali la torba, la lignite, ecc...) che possono continuare ad essere utilizzati nella costituzione dei concimi organici in quanto da sempre riconosciuti dalla normativa italiana (D.Lgs. 75/2010);
- ✓ **punto 2** - al fine di circoscrivere il rischio che l'Urea possa essere utilizzata fraudolentemente come materiale sostitutivo della sostanza organica, il limite indicato nel nuovo Regolamento per il biureto, sia per i concimi organici, sia per i concimi inorganici di 12 g/Kg, andrebbe sostituito con la dicitura "al di sotto del limite di rilevabilità". Inoltre il limite per il cadmio risulta essere più restrittivo rispetto a quello proposto per gli ammendanti organici (PFC 3 A), nonostante quest'ultimi vengono distribuiti in quantità molto maggiori nei suoli rispetto ai fertilizzanti. Occorre pertanto equiparare il limite per il cadmio dei concimi organici a quello degli ammendanti portando il limite per entrambe le categorie a 3 mg/Kg;
- ✓ **punto 3/4** - occorre specificare che i limiti per i microorganismi patogeni debbano essere posti solo per i prodotti fertilizzanti che contengono sottoprodotti di origine animale e loro derivati, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 che non hanno raggiunto il punto finale.

PFC 1 (A)(I) – Concime organico solido

- ✓ **punto 2** – per non dare adito a confusione sui nutrienti che possono essere contenuti nei concimi organici, occorre modificare il testo eliminando la congiunzione nell'elenco puntato. Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 2,5% in massa di azoto (N) totale,• il 2% in massa di anidride fosforica (P₂O₅) totale, o• il 2% in massa di ossido di potassio (K₂O) totale.	<p>Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve contenere almeno uno dei seguenti nutrienti dichiarati nei quantitativi minimi indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• il 2,5% in massa di azoto (N) totale,• il 2% in massa di anidride fosforica (P₂O₅) totale, e• il 2% in massa di ossido di potassio (K₂O) totale.

PFC 1 (A)(II) – Concime organico liquido

- ✓ **punto 1** – è necessario preservare le modalità di impiego della torba, quale matrice organica, affinché possa continuare ad essere utilizzata nella costituzione dei concimi organo – minerali in quanto da sempre riconosciuta dalla normativa italiana (D.Lgs. 75/2010). Si ritiene, inoltre, che il limite massimo di materia secca per i concimi organici liquidi pari al 40% è basso, in quanto non scientificamente giustificato. Un liquido, infatti, è uno stato della materia per la quale un materiale assume il volume del recipiente che lo contiene e per tale ragione si propone di utilizzare quanto definito per i concimi inorganici liquidi - PFC1(C)(I)(b) – adeguando il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Un concime organico liquido deve contenere meno del 40% di materia secca.	Un concime organico liquido in sospensione o in soluzione è un concime organico laddove: <ul style="list-style-type: none">• per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;• per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide.

- ✓ **punto 2** – considerato l'elevato contenuto di acqua non si comprende come mai i titoli minimi dei concimi organici liquidi sono pressoché identici a quelli dei concimi organici solidi, cosa che non avviene, invece, nei concimi inorganici solidi che hanno dei minimi di nutrienti doppi rispetto a quello dei liquidi.

PFC 1 (B) – Concime organo-minerale

- ✓ **punto 1** - è necessario preservare le modalità di impiego della torba, della leonardite e della lignite quale matrici organiche, affinché possano continuare ad essere utilizzate nella costituzione dei concimi organo – minerali in quanto da sempre riconosciute dalla normativa italiana (D.Lgs. 75/2010). Inoltre, essendo un concime organo-minerale a volte costituito da più materiali organici, è necessario emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Un concime organo-minerale deve essere composto da: <ul style="list-style-type: none">• uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e• una sostanza contenente [...] <i>omissis</i> [...]	Un concime organo-minerale deve essere composto da: <ul style="list-style-type: none">• uno o più concimi inorganici, come specificato nella PFC 1(C), e• uno o più materiali contenenti [...] <i>omissis</i> [...]

- ✓ **punto 3** – un concime organo-minerale può prevedere la presenza dell'urea come componente inorganico. Dalla condensazione di due molecole di urea si forma il biureto

che, a certe dosi, risulta essere tossico per le piante. Pertanto, al fine di evitare fenomeni di tossicità nella pianta in caso di concimazioni fogliari occorre introdurre un limite anche sul biureto pari a 2 mg/Kg;

- ✓ **punto 4/5** - occorre specificare che i limiti per i microorganismi patogeni debbano essere posti solo per i prodotti fertilizzanti che contengono sottoprodotti di origine animale e loro derivati, di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 che non hanno raggiunto il punto finale.

PFC 1 (B)(I) – Concime organo-minerale solido

- ✓ **punto 4** - si richiede di esplicitare che la definizione di “unità” si riferisca alla cosiddetta unità di massa, al fine di armonizzare la definizione agli attuali metodi analitici.

PFC 1 (B)(II) – Concime organo-minerale liquido

- ✓ **punto 1** – il limite massimo di materia secca per i concimi organo-minerali liquidi pari al 60% è basso in quanto non scientificamente valido. Un liquido, infatti, è uno stato della materia per la quale un materiale assume il volume del recipiente che lo contiene e per tale ragione si propone di utilizzare quanto definito per i concimi inorganici liquidi - PFC1(C)(I)(b) – adeguando il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Un concime organo-minerale liquido deve contenere meno del 60% di materia secca.	Un concime organo-minerale liquido in sospensione o in soluzione è un concime organo-minerale laddove: <ul style="list-style-type: none">• per sospensione si intende una dispersione bifasica in cui le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;• per soluzione si intende un liquido esente da particelle solide.

- ✓ **punto 2** – considerato l’elevato contenuto di acqua non si comprende come mai i titoli minimi dei concimi organo-minerali liquidi sono pressoché identici a quelli dei concimi organo-minerali solidi, cosa che non avviene, invece, nei concimi inorganici solidi che hanno dei minimi di nutrienti doppi rispetto a quello dei liquidi.

PFC 1 (C) – Concime inorganico

- ✓ la definizione proposta dove si esplicita che un concime inorganico è diverso dai concimi organici e organo-minerali è inesatta, in quanto ci sono dei casi in cui dei reagenti inorganici possono dare luogo a componenti organici come ad esempio l’urea, ma che per convenzione è sempre stata definita concime inorganico. Pertanto, al fine di permettere l’utilizzo nella preparazione dei fertilizzanti inorganici a base di prodotti organici diversi da quelli di origine animale e vegetale (es. coating, urea, urea condensate, chelates ecc), si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Un concime inorganico è un concime diverso dai concimi organici od organominerali.	Un fertilizzante inorganico deve contenere nutrienti diversi dai nutrienti di origine animale o vegetale, a meno che non trasformato in forma minerale. Il massimo contenuto di carbonio organico di origine animale o vegetale nei fertilizzanti inorganici deve essere al massimo l'1%.

PFC 1(C)(I) – Concime inorganico a base di macroelementi

✓ **punto 2** - Il cadmio è presente naturalmente nelle rocce fosfatice (fosforiti) dei Paesi del mediterraneo, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo da cui dipende il 50% del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici ed un processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggiosa. La riduzione progressiva del limite del cadmio proposta in legge risulta essere eccessivamente restrittiva e non tiene conto dei più recenti studi sul ridotto accumulo di cadmio nel suolo negli ultimi dieci anni¹.

Lo studio ha dimostrato che distribuendo in campo un concime fosfatico contenente al massimo 80 mg/Kg di cadmio, non si registreranno nei prossimi 100 anni incrementi del metallo. Tale tesi è giustificata da quanto segue:

- nell'ultimo decennio l'uso dei concimi fosfatici è fortemente diminuito;
- in questi anni si è potuto disporre di strumenti di monitoraggio più efficaci rispetto al passato;
- per una serie di fattori ambientali è diminuito il tasso di deposizione di cadmio presente in atmosfera.

Sulla base delle conclusioni dello studio, le industrie del settore propongono come limite massimo 60 mg/Kg di cadmio, ben al di sotto del benchmark identificato dallo studio.

In aggiunta a ciò è altresì importante sottolineare che gli attuali processi di decadmiazione, adottati dai Paesi del nord Africa, non sono sostenibili da un punto di vista ambientale ed economico. Le attuali tecnologie, infatti, per quanto utili nell'estrapolazione del cadmio dalle rocce fosfatice, richiedono l'identificazione di opportune modalità di smaltimento del metallo, andando contro i principi della Circular Economy, e forti investimenti economici che potranno essere ammortizzati solo attraverso un innalzamento dei prezzi concimi.

Alla luce di ciò è importante che si incentivi la messa a punto di competenze all'interno dei Paesi membri, dal momento che le industrie europee sono in possesso da diversi anni del know how per sviluppare nuove tecnologie più efficaci sotto un punto di vista di sostenibilità ambientale ed economica.

¹ Revisiting and updating the effect of phosphorus fertilisers on cadmium accumulation in European Agricultural Soils – - International Fertiliser Society - E. Smolders. – May 2013

PFC 1(C)(I)(a) – Concime inorganico solido a base di macroelementi

- ✓ **punto 2** – i limiti proposti sono troppo elevati in quanto non tengono in considerazione che i macroelementi (ex mesoelementi), magnesio, calcio, zolfo e/o sodio, possono essere aggiunti ad un concime, semplice e/o composto contenente azoto, fosforo e/o potassio. Occorre confermare i limiti previsti nell'attuale normativa di riferimento (Regolamento CE 2003/2003).

PFC 1(C)(II)– Concime inorganico a base di microelementi

- ✓ **punto 3** - la tabella riportata riguardante il contenuto massimo ammesso di contaminante in concimi a base di microelementi dovrebbe essere esplicitata più compiutamente. Non è chiara la relazione tra concentrazione di microelemento e contaminante.

PFC 3 (A) – Ammendante organico

- ✓ **punto 1** - è necessario preservare le modalità di impiego di alcune matrici organiche (quali la torba, la leonardite, la lignite, ecc...) che possono continuare ad essere utilizzati nella costituzione degli ammendanti organici in quanto da sempre riconosciute dalla normativa italiana (D.Lgs. 75/2010);
- ✓ **punto 2** – il limite per il nichel potrebbe rivelarsi troppo basso per certi ammendanti a base di compost provenienti da alcune Regioni italiane che, per cause del tutto naturali, sono caratterizzate da abbondanza di nichel nel terreno. Si richiede pertanto alzare il limite di almeno il 35%;
- ✓ **punto 5** - non ci sono limiti massimi per i nutrienti, ma solo il minimo di C organico. Andrebbero definiti, quindi, tali limiti massimi per i nutrienti al fine di evitare che i prodotti ammendanti vengano utilizzati come concimi organici.

PFC 3 (B) – Ammendante inorganico

- ✓ i film plastici biodegradabili utilizzati per la pacciamatura, che sono presenti nella nostra normativa nazionale (punto 5, tabella 3, Allegato 6 del D.Lgs. 75/2010), non compaiono né tra i PFC 3 (ammendanti), né tra i CMC 10 (polimeri diversi dai polimeri nutrienti). Occorre introdurre questa categoria tra gli ammendanti inorganici. Si propone la seguente definizione per i teli biodegradabili: un telo per pacciamatura biodegradabile è un telo ottenuto con polimero biodegradabile conforme ai punti 2 e 3 del CMC10, che viene posto su suolo in situ per proteggerne la struttura, controllare la crescita di infestanti, ridurre la perdita di umidità del suolo o prevenirne l'erosione

PFC 5 – Additivo agronomico

- ✓ gli additivi appartengono a due categorie, quelli agronomici e quelli tecnologici. La PFC 5, pertanto, dovrebbe assumere la denominazione “*additivi*” e prevedere la suddivisione nelle seguenti sottocategorie:
 - additivi agronomici, che regolamenta quella già inseriti nel testo del nuovo Regolamento;

- additivi tecnologici, che dovrebbe regolamentare l'uso degli anti-impaccanti, coloranti e reologici.

PFC 5(B) – Agenti chelanti

- ✓ **punto 1** – dal momento che il calcio ed il magnesio non sono dei metalli di transizione, bensì dei metalli alcalino terrosi e che i chelanti non sempre vanno a costituire una struttura ad anello, occorre emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>Un agente chelante è una sostanza organica destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di nutrienti per le piante e che consiste in una molecola che</p> <ul style="list-style-type: none"> • possiede due o più siti che cedono coppie di elettroni a un catione di metallo di transizione in posizione centrale [zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), magnesio (Mg), calcio (Ca) o cobalto (Co)] e • è in grado di costituire una struttura ad anello penta-atomico o esa-atomico 	<p>Un agente chelante è una sostanza organica destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di nutrienti per le piante e che consiste in una molecola che</p> <ul style="list-style-type: none"> • possiede due o più siti che cedono coppie di elettroni a un catione di metallo di transizione in posizione centrale [zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) o cobalto (Co)] o a un catione alcalino terroso quale magnesio (Mg) o calcio (Ca) e • è in grado di costituire una struttura ad—anelle penta-atomica o esa-atomica

- ✓ **punto 2** - il nuovo Regolamento essendo complementare al REACH (Regolamento CE 1907/2006) prevede che determinati agenti chelanti debbano essere registrati ai sensi del suddetto Regolamento. In determinati casi, però, gli agenti chelanti sono esenti dalla registrazione se si trovano sotto forma di sostanza intermedia (cioè quando una sostanza non viene rimossa dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo). Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, è opportuno esplicitare tale condizione nel testo del nuovo Regolamento. Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 in un fascicolo contenente</p> <p>(a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e</p> <p>(b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante</p>	<p>La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, fatto salvo le esenzioni previste al punto 1 dell'articolo 2 del Regolamento REACH, in un fascicolo contenente</p> <p>(a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e</p> <p>(b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante</p>

- ✓ **punto 3** – al fine di garantire la stabilità dei chelati ad intervalli di pH diversi da quelli indicati, si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE deve rimanere stabile dopo essere rimasto tre giorni in una soluzione Hoagland standard con pH compreso tra 7 e 8.	Se il prodotto fertilizzante recante la marcatura CE viene venduto in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che ne garantisce una buona stabilità.

PFC 5(C) – Agenti complessanti

- ✓ **punto 1** – dal momento che un complesso può essere costituito anche da calcio e/o magnesio, che sono appunto dei metalli alcalino terrosi, si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Un agente complessante è una sostanza organica destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di nutrienti per le piante; esso può costituire una struttura piana o sterica con un catione di metallo di transizione bi o trivalente.	Un agente complessante è una sostanza organica destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di nutrienti per le piante; esso può costituire una struttura piana o sterica con un catione di metallo di transizione o alcalino terroso bi o trivalente.

- ✓ **punto 2** - il nuovo Regolamento essendo complementare al REACH (Regolamento CE 1907/2006) prevede che determinati agenti complessanti debbano essere registrati ai sensi del suddetto Regolamento. In determinati casi, però, gli agenti complessanti sono esenti dalla registrazione se si trovano sotto forma di sostanza intermedia (cioè quando una sostanza non viene rimossa dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo). Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, è opportuno esplicitare tale condizione nel testo del nuovo Regolamento. Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 in un fascicolo contenente (a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e (b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante	La sostanza deve essere stata registrata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, fatto salvo le esenzioni previste al punto 1 dell'articolo 2 del Regolamento REACH , in un fascicolo contenente (a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, e (b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l'impiego della sostanza come prodotto fertilizzante

PFC 6 – Biostimolante delle piante

- ✓ **punto 1** – al fine di armonizzare e facilitare la lettura della norma, la definizione di biostimolanti dovrebbe essere integrata con quanto previsto all'articolo 2 del Regolamento e conseguentemente esplicitare che i biostimolanti agiscono anche a livello di rizosfera;

PFC 6(A) – Biostimolante microbico delle piante

- ✓ **punto 1** - imporre alle imprese la produzione di biostimolanti microbici basandosi su una lista positiva di pochi microrganismi (vedi CMC 7 dell'allegato II del nuovo Regolamento) è molto limitante, sia da un punto di vista dell'evoluzione tecnologica dei prodotti, in quanto le industrie dei fertilizzanti hanno fatto numerosi passi in avanti rispetto a quanto richiesto dalla legge, sia sotto un punto di vista di protezione delle proprietà intellettuali su un determinato prodotto, in quanto verrebbe a meno il segreto industriale. Un biostimolante a base di microrganismi, infatti, richiede numerosi studi e anni di costosissime sperimentazioni affinché un prodotto possa essere perfezionato sotto un punto di vista dell'efficacia e della sua salubrità. È importante, quindi, dare la possibilità alle imprese di poter commercializzare quanto di nuovo venga realizzato, purché conforme ai sensi del nuovo Regolamento e sottoposto alla vigilanza di un'agenzia internazionale, come ad esempio l'ECHA. Pertanto si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
1. Un biostimolante microbico delle piante è costituito esclusivamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II.	1. Un biostimolante microbico delle piante è costituito esclusivamente da un microrganismo o da un consorzio di microrganismi di cui alla categoria dei materiali costituenti (CMC) 7 dell'allegato II. Nel caso in cui un biostimolante microbico non rientri nell'elenco dei CMC 7 dell'Allegato II, è consentito alle imprese la commercializzazione di biostimolanti microbici alternativi purché venga riconosciuta l'idoneità da parte dell'ECHA sulla base delle informazioni di cui al punto 2 dell'articolo 42 del presente Regolamento.

- Punto 10** – dal momento che alcune tipologie di biostimolanti vengono prodotte con una carica microbica superiore a quella proposta dalla normativa, si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
10. Il conteggio aerobico in piastra non deve superare 10^5 UFC/g o ml nel	10. Il conteggio aerobico in piastra non deve superare 10^7 UFC/g o ml nel

campione del prodotto recante la marcatura CE, a meno che il biostimolante microbico sia un batterio aerobico.

campione del prodotto recante la marcatura CE, a meno che il biostimolante microbico sia un batterio aerobico.

ALLEGATO II – Categorie di Materiali Costituenti (CMC)

CMC 2– Piante non trasformate o lavorate meccanicamente, parti di piante o estratti di piante

- ✓ **punto 1** - la CMC 2 è molto limitante, andrebbe ampliato l'elenco delle metodologie di lavorazione delle materie prime, ricomprendendo ad esempio il processo di idrolisi chimica ed enzimatica o dei processi fermentativi;
- ✓ **punto 2** – non si comprende la motivazione dell'esclusione delle alghe azzurre, che non trova giustificazione da un punto di vista agronomico e scientifico. Si richiede pertanto di comprendere le alghe azzurre quali materie prime appartenenti alla CMC2;

CMC 3 – Compost

- ✓ al fine di garantire che il prodotto non comporti nessun rischio di tipo sanitario è necessario prevedere che vengano introdotti i limiti sulle aflatoossine;
- ✓ **punto 6** – tra i criteri di stabilità del compost è stato definito come valore massimo 25 mmol di O₂/Kg di materia organica, che è la metà di quella prevista per il digestato (punto 4 del CMC 4 e punto 7 del CMC 5). Dal momento che tale criterio è basso e non è giustificato da nessuna ragione scientifica, si ritiene opportuno alzare il limite a 50 mmol di O₂/Kg di materia organica anche per il compost.

CMC 4 – Digestato di colture energetiche

- ✓ al fine di garantire che il prodotto non comporti nessun rischio di tipo sanitario è necessario prevedere che vengano introdotti i limiti sulle aflatoossine;

CMC 5 – Digestato diverso di quello di colture energetiche

- ✓ al fine di garantire che il prodotto non comporti nessun rischio di tipo sanitario è necessario prevedere che vengano introdotti i limiti sulle aflatoossine.

CMC 6– Sottoprodotti dell'industria alimentare

- ✓ La CMC 6 risulta essere molto limitante in quanto include solamente la calce dell'industria alimentare, le melasse e la borlanda. Si ritiene importante includere in questa CMC anche tutti gli altri sottoprodotti dell'industria conserviera, di estrazione dei succhi di frutta, del vino e della birra, ecc... in forma di pannelli o in altra forma;
- ✓ al fine di ricomprendere la maggior parte dei sottoprodotti dell'industria alimentare e anche quelli della distribuzione, si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
CMC 6: SOTTOPRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE	CMC 6: SOTTOPRODOTTI DELLA CATENA ALIMENTARE
1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un materiale costituente composto da una delle seguenti	1. Un prodotto fertilizzante recante la marcatura CE può contenere un materiale costituente composto da una delle seguenti

<p>sostanze:</p> <p>(a) calce dell'industria alimentare, vale a dire un materiale dell'industria di trasformazione alimentare ottenuto per carbonatazione di materia organica, utilizzando esclusivamente calce viva proveniente da fonti naturali;</p> <p>(b) melasse, ossia un sottoprodotto viscoso della raffinazione in zucchero della canna o delle barbabietole da zucchero; oppure</p> <p>(c) borlanda, ossia un sottoprodotto viscoso del processo di fermentazione delle melasse in etanolo, acido ascorbico o altri prodotti.</p>	<p>sostanze:</p> <p>(a) calce dell'industria alimentare, vale a dire un materiale dell'industria di trasformazione alimentare ottenuto per carbonatazione di materia organica, utilizzando esclusivamente calce viva proveniente da fonti naturali;</p> <p>(b) melasse, ossia un sottoprodotto viscoso della raffinazione in zucchero della canna o delle barbabietole da zucchero;</p> <p>(c) borlanda, ossia un sottoprodotto viscoso del processo di fermentazione delle melasse in etanolo, acido ascorbico o altri prodotti;</p> <p>(d) qualsiasi altro materiale o sostanza approvato per essere utilizzato per la produzione di alimenti o mangimi e i relativi sottoprodotti.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ✓ al fine di garantire che il prodotto non comporti nessun rischio di tipo sanitario è necessario prevedere che vengano introdotti i limiti sulle aflatoossine.

CMC 7 – Microrganismi

- ✓ La lista positiva per i microrganismi è un elenco piuttosto breve, con solo quattro generi elencati. Tale lista è troppo limitante per un settore in costante evoluzione ed esclude molti microrganismi comunemente impiegati nei biostimolanti, tra cui alcuni lieviti, batteri lattici e propionici, come Pseudomonas, Bacillus e Trichoderma.
- ✓ in considerazione dell'alto tasso di innovazione di questa tipologia di prodotti è necessario prevedere un articolo ad hoc che disciplini la possibilità di commercializzare con marchio CE prodotti biostimolanti, che utilizzino microrganismi diversi da quelli contenuti nella tabella, purché questi vengano autorizzati da un'autorità europea (esempio l'ECHA), previa presentazione di un dossier tecnico atto a garantire la salubrità, l'efficacia e il basso impatto ambientale del prodotto.

CMC 9 – Polimeri nutrienti

- ✓ non è chiaro se in questa categoria vi rientrano anche i polimeri di origine naturale, come proteine, peptidi, polisaccaridi, polifenoli, ecc... Se non contemplati è necessario aggiungere la categoria dei polimeri nutrienti di origine naturale.
- ✓ **Punto 3** – poiché l'eventuale tossicità di un polimero a base di urea-formaldeide è data dalla presenza di formaldeide in forma libera, si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
I polimeri non devono contenere formaldeide	I polimeri non devono contenere formaldeide in forma libera

CMC 10 – Polimeri diversi dai polimeri nutrienti

- ✓ **punto 1** - al fine di poter classificare i film pacciamanti biodegradabili come ammendanti inorganici (PFC 3(B)) è indispensabile aggiungere il seguente punto:

c –essere convertito in un film pacciamante conforme ai requisiti dei punti 2 e 3 del CMC10.

- ✓ **punto 2** - occorre modificare il testo come segue, per coerenza interna e con i principali standard:

2. As of [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation], the following criterion shall be complied with: The polymer shall be capable of undergoing physical, biological decomposition, such that most of it ultimately decomposes into carbon dioxide (CO₂), biomass and water. It shall have at least 90 % absolute, or relative (microcrystalline cellulose, i.e. a proven biodegradable) reference of the organic carbon converted into CO₂ in maximum 24 months, in a biodegradability test as specified points (a)-(d) below.

(Alternatively, if biodegradation is determined by means of a test method based on oxygen demand measurement, the ratio of the specific biochemical oxygen demand to the theoretical oxygen demand shall be 90% absolute, or relative to microcrystalline cellulose i.e. a proven biodegradable reference).

CMC 11 – Determinati sottoprodotti di origine animale

- ✓ la tabella dei sottoprodotti di origine animale che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione (end point), come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, è vuota. Sarebbe opportuno già elencare i sottoprodotti di origine animale che soddisfano questi requisiti ed implementare la lista successivamente.

Nella stesura di questa lista, si deve tenere a mente che non tutti i sottoprodotti di origine animale sono utilizzabili “tal quale” come fertilizzanti in quanto è necessario effettuare un trattamento specifico prima di poterli definire dei veri e propri concimi. Occorre, pertanto, definire il trattamento industriale per ogni prodotto che verrà inserito nell’apposito elenco. Nel caso delle pelli che hanno raggiunto *l’end point*, per esempio, sarebbe opportuno indicare come trattamento obbligatorio il processo di idrolisi, così come riportato nella normativa italiana dei fertilizzanti (punto 5, colonna 3, allegato I del Dlgs. 75/2010, per tutte le denominazioni del tipo dei concimi organici azotati derivanti da pelli),

ALLEGATO III – Prescrizioni di etichettatura

PARTE 1 – PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA

- ✓ **punto 2 (b)** – affinché gli utilizzatori finali possano avere un univoco riferimento nella lettura dell'etichetta relativo al contenuto dei nutrienti, conviene che sia sempre presente il riferimento della percentuale dei nutrienti sulla massa del prodotto (massa/massa), mentre quello sul volume (volume/volume) potrà essere aggiunto facoltativamente in riferimento alla densità standard a 20 °C. Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
[...] <i>omissis</i> [...] il quantitativo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE, espresso in massa o in volume; [...] <i>omissis</i> [...]	[...] <i>omissis</i> [...] il quantitativo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE espresso in massa e, facoltativamente, anche quella in volume a 20 °C; [...] <i>omissis</i> [...]

- ✓ **punto 2(e)** – la richiesta è troppo generica, se non viene specificato in che forma devono essere trascritte le informazioni sui componenti si corre il rischio di una eccessiva difformità di etichettatura. È importante, pertanto, che vengano redatte delle linee guida ad hoc sulla questione etichettatura, al fine di armonizzare le informazioni e ciò a tutela dell'utilizzatore. Ovviamente nella definizione di tale linee guida occorre tener conto del fatto che alcune informazioni sono tutelate dal segreto industriale e pertanto non potrebbero essere esplicitate

PARTE 2 – PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA SPECIFICHE PER PRODOTTO

PFC 1(A) – Concime organico

- ✓ secondo quanto riportato nel testo non è possibile dichiarare i microelementi, mentre nell'attuale normativa nazionale (D.Lgs. 75/2010) ne è consentita la dichiarazione di uno o più microelementi (aggiunti o presenti naturalmente). È importante, quindi, che si possano aggiungere e dichiarare il contenuto sia in forma totale che in forma solubile in acqua oltre che in forma chelata e complessata;
- ✓ **punto b** – non è possibile dichiarare il Mg, Ca, S e Na in quanto non contemplati per i concimi organici (Allegato I, PFC 1 (A)). Si chiede di poter consentire l'aggiunta inserendola nell'Allegato I, PFC 1 (A) e quindi la dichiarazione dei suddetti elementi in etichetta. Per evitare che questi mesoelementi debbano essere dichiarati anche quando presenti in quantità molto basse (e quindi non rilevanti per l'utente finale), si richiede che la loro dichiarazione sia fatta quando superano la soglia dell'1%;
- ✓ **punto d**
 - al fine di permettere agli agricoltori di avere informazioni più dettagliate sul prodotto è necessario permettere la dichiarazione delle varie forme di azoto organico, come ad esempio l'N organico solubile in acqua, gli amminoacidi totali con masse molecolari

superiori o inferiori a 10.000 Da e il grado di racemizzazione degli amminoacidi liberi, ossia il rapporto D-amminoacidi/(L-amminoacidi + D-amminoacidi);

- sarebbe importante dare la possibilità ai fabbricanti di dichiarare le diverse forme di carbonio presenti nei concimi (C estraibile, C umico, C fulvico) e gli indici di umificazione (DH, HR ecc.).

PFC 1(B) – Concime organo-minerale

- ✓ **punto 1-d** – non è prevista la dichiarazione di altre importanti forme di azoto che, invece, è prevista per i PFC 1(C) che vanno a costituire i concimi organo-minerali. Si propone di emendare il testo nel seguente modo

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>(d) il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa del concime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azoto (N) totale <ul style="list-style-type: none"> - quantitativo minimo di azoto (N) organico, seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata; - azoto (N) sotto forma nitrica; - azoto (N) sotto forma ammoniacale; - azoto (N) sotto forma ureica; • anidride fosforica (P₂O₅) totale; <ul style="list-style-type: none"> - anidride fosforica (P₂O₅) idrosolubile; - anidride fosforica (P₂O₅) solubile in citrato ammonico neutro; - ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acido formico; • ossido di potassio (K₂O) totale; <ul style="list-style-type: none"> - ossido di potassio (K₂O) idrosolubile; • ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO₃) e ossido di sodio (Na₂O), espressi <ul style="list-style-type: none"> - unicamente come tenore idrosolubile, quando tali nutrienti sono totalmente idrosolubili; - come tenore totale e tenore idrosolubile, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale; - come tenore totale negli altri casi; e 	<p>(d) il tenore dei seguenti nutrienti dichiarati, nell'ordine di seguito indicato e in percentuale sulla massa del concime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azoto (N) totale <ul style="list-style-type: none"> - quantitativo minimo di azoto (N) organico, seguito da una descrizione dell'origine della materia organica utilizzata; - azoto (N) sotto forma nitrica; - azoto (N) sotto forma ammoniacale; - azoto (N) sotto forma ureica; - azoto (N) sotto forma di azoto cianamidico - azoto (N) da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea) • anidride fosforica (P₂O₅) totale; <ul style="list-style-type: none"> - anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua; - anidride fosforica (P₂O₅) solubile in citrato ammonico neutro; - ove sia presente fosfato naturale tenero, anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acido formico; • ossido di potassio (K₂O) totale; <ul style="list-style-type: none"> - ossido di potassio (K₂O) solubile in acqua; • ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO), anidride solforica (SO₃) e ossido di sodio (Na₂O), espressi <ul style="list-style-type: none"> - unicamente come tenore solubile in acqua, quando tali nutrienti sono totalmente solubili in acqua; - come tenore totale e tenore solubile in

	<p>acqua, quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - come tenore totale negli altri casi; e
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ✓ **punto 2** – al fine di poter dare la possibilità di valorizzare maggiormente i prodotti da immettere in commercio, andrebbe introdotta la possibilità di dichiarare il tasso di umificazione e il titolo di carbonio umico e fulvico. Si propone di emendare il testo nel seguente modo

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>Occorre indicare i seguenti ulteriori elementi in percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenore di carbonio (C) organico e • tenore di materia secca. 	<p>Occorre indicare i seguenti ulteriori elementi in percentuale sulla massa del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenore di carbonio (C) organico e • tenore di materia secca. <p>È altresì consentita la dichiarazione facoltativa delle diverse forme di carbonio presenti nei concimi (C estraibile, C umico, C fulvico) e degli indici di umificazione (DH, HR).</p>

PFC 1(C)(I)(a) – Concime inorganico solido a base di macroelementi

- ✓ **punto 3(c)** – si chiede di modificare il punto in quanto l'apertura del vaglio di 10 mm pare essere eccessiva; sicuramente è un refuso del testo. Si propone di emendare il testo nel seguente modo

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>[...] <i>omissis</i> [...] polvere, quando almeno il 90% del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 10 mm, o [...] <i>omissis</i> [...]</p>	<p>[...] <i>omissis</i> [...] polvere, quando almeno il 90% del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm, o [...] <i>omissis</i> [...]</p>

PFC 1(C)(I)(b): Concime inorganico liquido a base di macroelementi

- ✓ **Punto 2** – al fine di avere un riferimento univoco per conoscere la concentrazione del prodotto e per evitare errori di lettura da parte dell'utente finale, è fondamentale specificare che il contenuto dei nutrienti debba essere espresso sempre sulla massa e facoltativamente anche sul volume. Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
<p>Testo ITA, errata traduzione: occorre indicare il seguente tenore di nutrienti in percentuale sulla massa o sul volume del prodotto fertilizzante recante la marcatura</p>	<p>il contenuto di nutrienti deve essere espresso in percentuale sulla massa e sul volume del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE; è ammessa anche quella del</p>

CE. Corretta traduzione: il contenuto di nutrienti deve essere espresso in percentuale sulla massa o sul volume del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE	volume a 20 °C.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

PFC 6 – Biostimolanti delle piante

- ✓ **punto b** – a causa della loro deperibilità, deve essere specificato che la data di scadenza fa riferimento esclusivamente ai biostimolanti microbici delle piante (come appunto dettagliato al punto 13 del PFC 6(A)). Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
Devono essere presenti i seguenti elementi informativi: (a) forma fisica, (b) data di fabbricazione e di scadenza, [...] omissis [...]	Devono essere presenti i seguenti elementi informativi: (a) forma fisica, (b) data di fabbricazione e, nel caso dei biostimolanti microbici delle piante, anche la data di scadenza, [...] omissis [...]

- ✓ **punto g** - si ritiene troppo dettagliato richiedere informazioni come la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori e la pressione dell'irroratrice, in quanto gli strumenti di distribuzione sono influenzati dalle condizioni atmosferiche e pertanto dare delle indicazioni specifiche in etichetta potrebbe essere fuorviante.

PFC 7 – Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

- ✓ nell'etichettatura esplicitare le PFC di cui è costituita la miscela, non solo definirla come "miscela fisica". A seconda della miscela, si potrebbero avere una diluizione dei nutrienti (per es. la miscela di un concime con un biostimolante) oppure una variazione (per es. la miscela di un concime con un ammendante): è necessario, quindi, che in etichetta sia chiaro se i titoli dei nutrienti si riferiscono al/i prodotto/i prima della miscela o alla miscela stessa.

PARTE 3 – NORME DI TOLLERANZA

PFC 1(B) – Concime organo-minerale

- ✓ Le tolleranze per l'azoto riportate in tabella sono errate in quanto, con i valori proposti, non è possibile applicarle all'azoto totale che deve essere presente in etichetta in tutti i concimi. I valori proposti, pertanto, devono essere uguali sia per l'azoto organico, sia per l'azoto inorganico. Si propone di emendare il testo nel seguente modo:

Testo originale	Proposta di emendamento
-----------------	-------------------------

<p>[...] <i>omissis</i> [...] Azoto organico: $\pm 50\%$ di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti. [...] <i>omissis</i> [...]</p>	<p>[...] <i>omissis</i> [...] Azoto organico: $\pm 25\%$ di deviazione relativa del valore dichiarato sino ad un massimo di 1,0 punti percentuali in termini assoluti. [...] <i>omissis</i> [...]</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PFC 6 – Biostimolanti delle piante

- ✓ per le tolleranze, relativamente alla PFC 6 queste sono riferite al “tenore dichiarato in g/kg o g/l a 20° C”. Non è chiaro a cosa sia riferito questo tenore. Si riferisce alla sostanza con effetto biostimolante o ai componenti? Come può l’organismo di controllo verificare il rispetto della tolleranza?

PFC 7 – Miscela fisica di prodotti fertilizzanti

- ✓ dovrebbe essere spiegato meglio il significato che le prescrizioni di etichettatura, applicabile a ciascuno dei prodotti fertilizzanti, devono essere espresse in riferimento alla miscela fisica finale. Questo in particolare per miscele di prodotti fertilizzanti aventi i medesimi parametri in etichetta, ma tolleranze diverse (per esempio le tolleranze per l’N totale di un concime organico e di un ammendante organico sono diverse).

ALLEGATO IV – Procedure di valutazione di conformità

PARTE 1 – APPLICABILITÀ DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

Punto 3, 1(c)

- c'è un errore, modificare la frase “*sottoprodotti dell'industria alimentare*” con “*determinati sottoprodotti di origine animale*”.

PARTE 2 – DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Punto 2 – Documentazione tecnica

Le indicazioni relative alla documentazione tecnica non sono chiare.

Si richiede che vengano predisposte delle linee guida sui seguenti punti:

- (b) *i disegni e gli schemi di progettazione e di fabbricazione;*
- (c) *le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e dell'utilizzo del prodotto fertilizzante recante la marcatura CE;*
- (e) *i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.,*
- (f) *i verbali di prova.*